



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4	OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
Data 30/03/2016		

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **09,30** e prosiegua presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle persone di:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco)	X		12. Francesco ORRU'	X	
2. Alessandro ANEDDA	X		13. Fabrizio PEDDITZI	X	
3. Giuseppina CARIELLO	X		14. Nicola ZUNNUI		X
4. Paride CASULA		X	15. Andrea ATZENI	X	
5. Antonello COCCO		X	16. Giulio LOBINA		X
6. Giovanni COCCO	X		17. Massimiliano MALLOCCI	X	
7. Gianluigi CORDA	X		18. Federico MALLUS		X
8. Maurizio DESSALVI		X	19. Salvatore PODDA	X	
9. Maurilio FLORIS		X	20. Alessio SERRA	X	
10. Massimo LEBIU	X		21. Mauro SPINA		X
11. Luca MANNU		X			

Presenti: n. 12
Assenti n. 9

Sono presenti gli assessori: Alessandro ORRÙ, Giuseppe MELIS, Andrea ORRÙ, Marta SARIGU.

Presiede la seduta Giovanni COCCO nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Efsio Farris.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno e dotata dei pareri previsti dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nomina scrutatori i Consiglieri Signori:

- Anedda Alessandro - Pedditzi Fabrizio - Serra Alessio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "**MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -**", predisposta a cura del Responsabile del Settore Tributi, Dott. Efsio Farris;

SENTITA l'illustrazione dell'Assessore competente Orrù Alessandro, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale dell'adunanza al quale si rinvia;

VISTO il Verbale n. 6 del 24/03/2016 del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime un parere favorevole sulla proposta di delibera;

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnica** ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla **regolarità contabile**, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dell'allegata proposta;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale:

<i>Consiglieri presenti</i>	12	
<i>Voti favorevoli</i>	8	
<i>Voti contrari</i>	0	
<i>Astenuti</i>	4	(Podda, Mallocci, Serra, Atzeni)

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: "**MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -**", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Cocco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
-----------------	---

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 01/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno __/__/2016, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sinnai, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

SETTORE TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
-----------------	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- VISTO** l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- CONSIDERATO** che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- VISTO** il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- DATO ATTO** che ai sensi del predetto art. 52, i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvedono a disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che il comma 730 del medesimo articolo 1 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della IUC;
- che il comma 480 prevede che con regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
- per quanto riguarda la TARI:
- i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obbiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- per quanto riguarda la TASI:
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- VISTA** la Legge 28 dicembre 2015 n 208 che dispone tra le novità introdotte in materia di IUC, all'art. 1, comma 10 l'inserimento nel comma 3 dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, della lett. 0a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'IMU;
- VISTO** il D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014 n. 80 che dispone al comma 2 dell'art. 9 bis la riduzione d'imposta TARI e TASI dei 2/3 per le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- VISTO** l'art. 27, comma 8, della Legge 488/2001, il quale testualmente dispone:
" Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 che proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione, da parte degli Enti Locali, del Bilancio di previsione per l'anno 2016;
- RILEVATO** che in virtù delle novità introdotte dalla citata Legge 28 dicembre 2015 n 208, e visto il D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014 n. 80, nonché visto l'art. 48 comma 7 del regolamento in oggetto, che dispone sul numero degli occupanti delle utenze domestiche da considerare ai fini della determinazione della TARI, occorre modificare il Regolamento per la disciplina della IUC, attualmente in vigore, e precisamente:
- All'art. 15 – BASE IMPONIBILE** si aggiunge il comma:
- 2 bis. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia ad uso abitativo, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
- All'art. 48 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE** si cassa il secondo paragrafo del comma 7 e si sostituisce con il seguente:
- Le variazioni intervenute successivamente comporteranno congruaggio del tributo.
- All'art. 54 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE** si aggiunge il comma :
4. Non è cumulabile la riduzione di cui al comma 1 lett. a) con quella di cui al comma 2 dell'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014 n. 80.
- VISTO** il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- ESPRESSO** il parere favorevole del Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed i pareri della competente Commissione Consiliare e dei Revisori dei conti;

PROPONE

1. Di modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC nei seguenti articoli:

All'art. 15 – BASE IMPONIBILE si aggiunge il comma:

2 bis. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia ad uso abitativo, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

All'art. 48 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE si cassa il secondo paragrafo del comma 7 e si sostituisce con il seguente:

Le variazioni intervenute successivamente comporteranno conguaglio del tributo.

All'art. 54 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE si aggiunge il comma :

4. Non è cumulabile la riduzione di cui al comma 1 lett. a) con quella di cui al comma 2 dell'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni nella Legge 23 maggio 2014 n. 80.

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3. Di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa impegni la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 23/03/2016

**Il Responsabile del Settore Tributi
F.to Dott. Farris Efisio**

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 23/03/2016

**Il Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione,
cultura e biblioteca, politiche del lavoro**

F.to Dott. Raffaele Cossu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 01/04/2016

**IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia**